

Legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 33

Consiglio di Stato

Trasferimenti

14. In tema di trasferimento di insegnante medio, la precedenza, accordata dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 successivamente modificato dal decreto legge 27 agosto 1993 n. 324 (convertito in legge 27 ottobre 1993 n. 423) per esigenze di assistenza di parente o affine entro il terzo grado convivente e affetto da grave handicap, è fruibile soltanto dietro presentazione della documentazione di cui agli artt. 6 e 16 del D.M. 26 aprile 1993 n. 134 e, in particolare del certificato rilasciato dall'apposita commissione della U.S.L. ai sensi dell'art. 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295; peraltro, tale certificato è provvisoriamente sostituibile con quello rilasciato da uno specialista della U.S.L. nell'unica ipotesi che la U.S.L. stessa non abbia ancora provveduto a costituire la commissione suddetta.

Sez. VI, sent. n. 185 del 10-02-1996, Salis c. Ministero della pubblica istruzione (p.d. 962416).

Massima pubblicata sulla Rivista Consiglio di Stato, edita da Italedi.

CONFORMI:

(1) Sez. VI, sent. n. 186 del 10/02/1996, Cerini c. Ministero della pubblica istruzione (p.d. 962417).

(2) Sez. VI, sent. n. 187 del 10/02/1996, Giannangeli c. Ministero della pubblica istruzione (p.d. 962418).